



Comune di Vico del Gargano

(Provincia di Foggia)

UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

www.comune.vicodelgargano.fg.it

Reg. Ord. N° 59

IL SINDACO

RITENUTO di dover fissare l'orario dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio per il periodo estivo - 1° Maggio 2010 // 30 Settembre 2010;

CONSIDERATO che l'intero territorio di Vico del Gargano è stato incluso nell'elenco delle località ad economia turistica;

SENTITO il parere delle organizzazioni di categoria e dei lavoratori;

VISTA la legge 8.6.1990, n. 142;

VISTA la legge 15.5.1997, n. 127;

VISTI gli artt. 11 e 12 del D.L.vo 31.3.1998, n. 114;

VISTA la Determinazione del Dirigente il Settore Commercio della Regione Puglia del 22.6.2006 n. 260;

ORDINA

Nel periodo estivo dal 1° maggio 2010 al 30 settembre 2010 gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato siti nel centro abitato di Vico del Gargano, della località San Menaio ed in tutto il territorio di questo Comune, devono osservare il seguente orario di apertura e chiusura per tutti i settori merceologici:

- 1) apertura antimeridiana non prima delle ore 7:00 e chiusura serale non dopo le ore 23:30;
- 2) in occasione di manifestazioni pubbliche, sagre, fiere e feste comunali gli operatori commerciali potranno tenere aperti gli esercizi commerciali oltre le ore 23:30 fino a 60 minuti oltre il termine della manifestazione;
- 3) Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio;
- 4) In tale periodo è sospesa la chiusura infrasettimanale e quella domenicale e festiva per tutti i settori merceologici;
- 5) Gli orari innanzi citati devono essere osservati anche dai mercati giornalieri e rionali operanti sul territorio di questo Comune, ad eccezione del mercato coperto nel quale la vendita è limitata alle ore antimeridiane dalle ore 7.00 alle ore 13.00 sia per il settore ittico che per il settore ortofrutticolo;
- 6) Gli operatori del Mercato quindicinale osserveranno l'apertura e chiusura antimeridiana dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Tutte le precedenti disposizioni concernenti gli orari degli esercizi commerciali sono abrogati con il presente provvedimento.

I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 516,457 ad un massimo di € 3.098,741 (Art. 22 D.L.vo n. 114/1998).

Gli Agenti comunali e della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Vico del Gargano, lì 22 Aprile 2010

IL SINDACO

- f.to DAMIANI Luigi -